

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio  
Ciclo Rifiuti e Bonifica  
Dott. Giovanni Campobasso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 novembre 2011, n. 297

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, nonché delle opere connesse ed infrastrutture, della potenza elettrica di 3,337 MWe sita nel Comune di Francavilla Fontana (Br), Località "Palmarino", proposti dalla Società Energetyca S.r.l.**

Società Energetyca Srl, con sede legale in Via Sabotino n. 2- 24121 Bergamo - P. IVA 02948660168

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e

criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Giunta Regionale, con provvedimento n. 3029 del 30.12.2010, ha approvato la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- il Presidente della Giunta Regionale, con provvedimento n.24 del 30.12.2010, ha emanato un Regolamento recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel

procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Energetyca Srl, avente sede legale in Bergamo alla Via Sabotino n.2, con nota acquisita al prot. n. 38/10507 del 29.09.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica pari a 5,76 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Francavilla Fontana (Br) - località "Palmarino";

la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.352307 del 25.07.2008 (pratica GOAL N.13492) prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT CARCERE alimentata dalla Cabina Primaria di FRANCAVILLA da ubicarsi nelle immediate vicinanze della CP FRANCAVILLA. Tale soluzione prevede:

- connessione in entra-esce da linea MT CARCERE mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq;
- costruzione di una cabina di consegna;

la Società Energetyca Srl ha accettato incondizionatamente la STMG proposta da ENEL in data 08.09.2008;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 38/10853 del 06.10.2008 ha fatto richiesta di integrazioni tecniche e progettuali a cui la Società Energetyca Srl ha dato riscontro con nota acquisita al prot. n. 38/11321 del 16.10.2008;

Enel Spa ha approvato e validato in data 11.11.2009 (pratica GOAL N.13492) il piano tecnico;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,76 MW da realizzarsi nel Comune di Francavilla Fontana non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 10713 del 07.10.2009, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 159\_6471 del 26.04.2010 ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 18 maggio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- **Comando in Capo - Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e Canale Otranto**, prot. n. 23687 del 14.05.2010, conferma quanto già espresso nella nota prot. n. 49811 del 17.11.2009 ossia che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e opere connesse;
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici**, prot. n.7698 del 17.05.2010, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'opera purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
  - tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti di indagine;
  - tutte le attività legate al controllo continuativo e agli ulteriori approfondimenti d'indagine dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi (...), mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25;

- **Regione Puglia - Servizio Agricoltura**, prot. n.42084 del 12.05.2010, comunica che, dall'esame degli atti inviati, sui fondi interessati dall'impianto in oggetto, non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanze e tutela, per la parte di competenza, trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge, non formalizza alcun rilievo;
- **Regione Puglia - Servizio Foreste**, prot. n. 3562 del 03.12.2009, dichiara che la zona oggetto di intervento non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23;
- **Comune Francavilla Fontana**, modulo-parere del 18.05.2010, Parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico-paesaggistici. L'Intervento ricade nella tipizzazione di PdF "E agricola" pertanto urbanisticamente ammissibile coerentemente a quanto disposto dalla L.R. Puglia 31/2008.

Il PUTT/P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile. Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico", l'area d'intervento non è interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'asserto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento: con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale e culturale, l'area non è interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione, né di interesse biologico-vegetazionale; per quanto attiene infine al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", l'area non è interessata da beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

Sulla base documentale fornita dalla Società proponente si è accertata, come predetto, la conformità dell'inserimento proposto rispetto alla strumentazione di programmazione e pianificazione vigente per il territorio comunale, tuttavia, poiché l'intervento ricade in prossimità della masseria Palmarino e della grotta "Palmarino", si evidenzia l'opportunità di definire i fattori determinanti l'ubicazione dell'impianto, tenuto conto della tutela del patrimonio culturale e del

paesaggio rurale, indicando puntualmente le opere di mitigazione finalizzate a favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, ovvero assicurare la tutela delle risorse naturali, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario.

- **Regione Puglia- Servizio Attività Estrattive**, prot. n. 8095 del 10.12.2009, esprime nulla osta di massima alle seguenti condizioni:
  - nel caso di attraversamenti di zone soggette a tutela, la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33 art. 120;
- **Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici**, nota prot. n. 68892 del 11.12.2009, comunica la propria non competenza in merito al progetto. Con la circostanza comunica alla medesima Ditta che dopo la conclusione positiva della Conferenza di Servizio, per gli eventuali manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 27 della L.R. N.13/2001 per le zone sismiche;
- **Aeronautica Militare - III Regione Aerea**, prot. n. 5615 del 03.02.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza;
- **Acquedotto Pugliese**, prot. n. 1362 del 07.01.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere. Fa presente però che nell'area interessata dalla realizzazione del progetto ricadono condotte facenti parte delle reti di distribuzione idrica e fognante gestite da AQP e che interferiscono sia parallelamente che trasversalmente col cavidotto in progettazione. Il cavidotto a realizzarsi ed interferente con le condotte AQP dovrà essere posato in sottopasso con un franco minimo di 50cm dalla condotte stesse e evidenziato con nastro monitore;
- **Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi**, prot. n. 40272 del 19.08.2010, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - la Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale;
  - siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine della acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi;
- **Ministero dello Sviluppo Economico- Diparti-**

**mento per le Comunicazioni**, prot. n. 11658 del 22.07.2010, rilascia nulla osta provvisorio limitatamente a quelle parti che interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;

- **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 2794 del 15.02.2010, concede il proprio nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- **Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio**, prot. n. 4225 del 12.08.2010, esprime parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici e dalle relative opere di connessione-cavidotto di vettoriamento, con esclusione:
  - delle aree interessate dalla presenza dell'area annessa di 100 mt dell'ATD *Boschi e Macchie*, secondo le prescrizioni di base definite dall'art. 3.10 delle NTA del Putt/P;
  - delle aree interessate dalla presenza dell'area annessa di 100 mt dell'ATD *Emergenze - Doline*, secondo le prescrizioni di base definite dall'art. 3.06 delle NTA del Putt/P.

A tal proposito si rappresenta quanto segue:

- La Società Energetyca Srl, a seguito di quanto rappresentato dalla nota del Servizio Assetto del Territorio, ha depositato presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, la tavola con il nuovo layout e potenza dell'impianto pari a 3,337 MW;
- **Autorità di Bacino**, prot. n. 5961 del 17.05.2010, esprime parere di conformità al P.A.I. e alle prescrizioni delle NTA del progetto, con le seguenti prescrizioni:
  - la posa del cavidotto in corrispondenza del Canale Reale, operata utilizzando la tecnologia no-dig, deve presentare profondità tali, in base alla reale granulometria degli strati interessati, da non risentire in maniera alcuna della capacità erosiva della corrente idrica corrispondente ad eventi di piena duecentennali;
  - le camerette di spinta e i pozzetti di ispezione devono essere realizzati ad una distanza adeguata dalla scarpata arginale in modo tale da non comprometterne la stabilità;

- la parte superiore della trincea di scavo del tratto di cavidotto che ricade in area ad Alta Pericolosità idraulica (AP), deve essere adeguatamente protetta con materiali non erodibili;
- devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
- deve essere evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.
- **Asl di Brindisi**, prot. n. 8897 del 09.02.2011, esprime parere di massima favorevole a condizione che:
  - 1) vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
  - 2) vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
  - 3) vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003;
  - 4) venga acquisito il parere favorevole dell'Arpa Dap Brindisi;
- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco**, prot. n. 1466 del 15.02.2011 prende atto della nota del 08.02.2011 a firma del presidente della Società Energetyca Srl ossia che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- **Enac**, prot. n. 19907 del 15.02.2011, dichiara che:

- l'impianto fotovoltaico in oggetto non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
- l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- l'**A.M. CIGA** per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni; pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- **Consorzio di Bonifica dell'Arneo**, prot. n. 990 del 18.02.2011, ha concesso, con Delibera Commissariale N.33/11 del 17.02.2011, parere di fattibilità tecnica per l'attraversamento del canale "Reale" nel punto di intersezione con la strada provinciale per Ceglie Messapica. Il parere è subordinato all'acquisizione preventiva di concessione demaniale, salvo che non sia dovuta ed avrà efficacia e diverrà definitivo alla restituzione della nota con le Condizioni e Prescrizioni sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società.  
A tal proposito la società ha sottoscritto la suddetta nota in data 17.02.2011;
- **Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici**, prot. n. 4535 del 09.03.2011, dichiara che l'intervento non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. A00159\_10153 del 29.06.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 18.05.2010;
- la Società Energetyca Srl, con nota acquisita al prot. n. A00159\_3193 del 11.03.2011, avendo acquisito il nulla osta finale della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Lecce, ha chiesto alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo la conclusione dell'iter autorizzativo;
- la Società Energetyca Srl, con nota acquisita al prot. n. A00159\_4192 del 31.03.2011, ha trasmesso alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, la proroga del contratto preliminare di ubicazione dell'impianto avente una durata di trenta mesi a decorrere dal 22.04.2010;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. A00159\_10645 del 07.09.2011, ha richiesto rispettivamente ad Anas S.p.a e Ferrovie Sud Est l'espressione del proprio parere di competenza, in quanto non pervenuto in sede di Conferenza di Servizi;
- la Società Energetyca Srl, con nota acquisita al prot. n. A00159\_11008 del 19.09.2011, ha trasmesso alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, la proroga del contratto preliminare di ubicazione della cabina di consegna al 15.11.2011;
- la Società Energetyca Srl, con nota pec del 09.11.2011, acquisita al prot. n. A00159\_13298 del 09.11.2011, ha comunicato alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, l'impegno a presentare gli elaborati richiesti dal comune di Francavilla Fontana in fase di avvio dei lavori;
- la Società Energetyca Srl, in data 01.04.2011, ha trasmesso alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, la tavola di rimodulazione del layout dell'impianto con la modifica di potenza definitiva pari a 3,337 MW.

A tal proposito si rappresenta quanto segue:

- il nuovo layout dell'impianto fotovoltaico nel rispetto delle prescrizioni della Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, era stato già acquisito con nota prot. n. A00159\_16651 del 08.11.2010;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n.230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. A00159\_7090 del 31.05.2011 ha comunicato la chiusura positiva del procedimento in oggetto;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, con nota prot. n. A002\_514 del 05.07.2011, ha definito gli indirizzi applicativi per le disposizioni transitorie del Regolamento n. 24 del 30.12.2010 e della DGR n. 3029 del 30.12.2010;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, ha reso necessario valutare la compatibilità del progetto con le previsioni del citato regolamento n. 24/2010, che, tra l'altro, indica le aree ed i siti nei quali non è consentita la localizzazione di talune specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili (Allegato 3). Dalla verifica effettuata d'ufficio è emerso che il nuovo layout dell'area di impianto non ricade in area non idonea ai sensi del R.R. 24/2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per:
  - la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza pari a 3,337 MW e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di Francavilla Fontana (BR), località "Palmarino";
  - l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT CARCERE alimentata dalla

Cabina Primaria di FRANCAVILLA da ubicarsi nelle immediate vicinanze della CP FRANCAVILLA. Tale soluzione prevede:

- connessione in entra-esce da linea MT CARCERE mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq di lunghezza pari a 6 Km;
- costruzione di una cabina di consegna;

- la Società Energetyca Srl ha depositato, con nota acquisita al prot. n. A00159 n.7756 del 16.06.2011, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- la Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. A00159\_8068 del 24.06.2011, asseverazione da parte del tecnico agronomo abilitato ai sensi dell'Allegato 3 del R.R. 24/2010 e asseverazione da parte del progettista attestante il rispetto della distanza minima di 1 km dal centro abitato;
- in data 04.07.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Energetyca Srl ed il Comune di Francavilla Fontana l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20.10.2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 13275 e della Convenzione al repertorio n. 13276;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 297 del 15 novembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del

D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari 3,337 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Francavilla Fontana (Br), località "Palmarino".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

**DETERMINA**

**Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

**Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Energetyca Srl con sede legale in Bergamo alla via Sabotino n. 2, Partita IVA 02948660168 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per:

- la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza pari a 3,337 MW e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di Francavilla Fontana (BR), località "Palmarino";
- l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT CARCERE alimentata dalla Cabina Primaria di FRANCAVILLA da ubicarsi nelle immediate vicinanze della CP FRANCAVILLA. Tale soluzione prevede:
  - connessione in entra-esce da linea MT CARCERE mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq;
  - costruzione di una cabina di consegna.

**Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

**Art. 4)**

La Società Energetyca Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente

provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

#### **Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### **Art. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

#### **Art. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate

dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia. (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Francavilla Fontana (Br).

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 novembre 2011, n. 298

**Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentata da biomassa vegetale della potenza elettrica di 13 MWe da realizzarsi nel Comune di Foggia in località "Rignano Garganico Scalo".**

**Società: ENTERRA S.p.A. con sede legale in via Portico, 59/61 - 24050 Orio Al Serio (BG) - P. IVA e C.F. 03331590160.**

Il giorno 15 novembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;